



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

**AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA,
RISORSE ENERGETICHE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/01/13

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA,
RISORSE ENERGETICHE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Dott.ssa Marina Lucchini

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI	1
ART. 3 - DEFINIZIONI	2
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 5 - RIFIUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
ART. 6 - COMPETENZE DEL COMUNE	7
ART. 7 - COMPETENZE DEL GESTORE	7
ART. 8 - TRASPORTO DI RIFIUTI	8
ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	9
ART. 10 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE AGLI UTENTI	9
TITOLO II. RACCOLTA DEI RIFIUTI CON MODALITÀ PORTA A PORTA	10
ART. 11 - GENERALITÀ	10
ART. 12 - FINALITÀ	10
ART. 13 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	11
ART. 14 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI	12
ART. 15 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO	13
ART. 16 - DIVIETI	13
ART. 17 - RITIRO DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ PRIVATE	14
ART. 18 - CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ	15
ART. 19 - CONCESSIONE IN USO DI AREE PUBBLICHE	16
ART. 20 - CANNE DI CADUTA	16
ART. 21 - RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA BIODEGRADABILE	16
ART. 22 - RACCOLTA PORTA A PORTA DI PLASTICA, LATTINE E TETRAPAK ("MULTILEGGERO")	17
ART. 23 - RACCOLTA PORTA A PORTA DI CARTA E CARTONE	18
ART. 24 - RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VETRO	18
ART. 25 - RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE SECCA	19
ART. 26 - DIFFERENZIAZIONE NON CONFORME	19
ART. 27 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	20
TITOLO III. RACCOLTA DEI RIFIUTI A DOMICILIO	21
ART. 28 - GENERALITÀ	21
ART. 29 - RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	21
ART. 30 - RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI SCARTI VEGETALI	21
ART. 31 - RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI OLI VEGETALI	21
TITOLO IV. RACCOLTA DEI RIFIUTI MEDIANTE CONTENITORI SUL TERRITORIO	23
ART. 32 - RACCOLTA DI PILE	23
ART. 33 - RACCOLTA DI TONER E CARTUCCE	23
ART. 34 - RACCOLTA DI FARMACI	23
ART. 35 - RACCOLTA DI TELEFONI CELLULARI	24
ART. 36 - RACCOLTA DI ABITI	24
ART. 37 - RIFIUTI PARTICOLARI – RIFIUTI CIMITERIALI E SANITARI	25
TITOLO V. RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA	26
ART. 38 - PRINCIPI GENERALI	26
ART. 39 - MODALITÀ DI ACCESSO	26
ART. 40 - RIFIUTI AMMESSI	27
ART. 41 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE	28
ART. 42 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI	28
ART. 43 - OBBLIGHI DEL GESTORE	29

ART. 44 - DIVIETI	30
ART. 45 - ORARI DI APERTURA	31
TITOLO VI. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	32
ART. 46 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	32
ART. 47 - ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	32
ART. 48 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	34
ART. 49 - ESCLUSIONE DALL'ASSIMILAZIONE	35
ART. 50 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	35
ART. 51 - RIFIUTI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	36
ART. 52 - CRITERI QUALITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE	36
ART. 53 - CRITERI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE	37
TITOLO VII. SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	38
ART. 54 - GENERALITÀ	38
ART. 55 - CESTINI PORTARIFIUTI	39
ART. 56 - AREE OCCUPATE DA MERCATI	40
ART. 57 - AREE OCCUPATE DA FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALTRE MANIFESTAZIONI	40
ART. 58 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	41
ART. 59 - AREE A VERDE PUBBLICO	42
ART. 60 - OBBLIGHI DEI CONDUTTORI DI ANIMALI DOMESTICI	42
ART. 61 - TERRENI NON EDIFICATI	43
ART. 62 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE	43
ART. 63 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI E MATERIALI	44
ART. 64 - RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO	44
ART. 65 - AFFISSIONE MANIFESTI E GRAFFITI	45
ART. 66 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	45
ART. 67 - SGOMBERO NEVE	46
TITOLO VIII. CONTROLLI E SANZIONI	48
ART. 68 - DIVIETI	48
ART. 69 - CONTROLLO E VIGILANZA	49
ART. 70 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	49
ART. 71 - SANZIONI	50
TITOLO IX. DISPOSIZIONI FINALI	53
ART. 72 - OSSERVANZA DI ALTRI REGOLAMENTI	53
ART. 73 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	53
ART. 74 - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	53

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani così come classificati all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

In particolare questo regolamento disciplina:

- le modalità di espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- le modalità di differenziazione dei rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti;
- il servizio di raccolta, raggruppamento, deposito e trasporto;
- il recupero, il riciclo, il trattamento e lo smaltimento;
- i criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- il servizio di pulizia del suolo pubblico;
- gli obblighi dei produttori e/o conferitori di rifiuti
- le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza;

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Il presente regolamento è redatto con le finalità di cui all'art. 178 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 198 del medesimo Decreto e in particolare per:

- garantire, durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- evitare ogni disagio, danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- salvaguardare l'ambiente evitando qualsiasi forma di degrado;
- effettuare una gestione dei rifiuti efficace, efficiente ed economica tendente al riciclo e al recupero dei materiali;

- informare gli utenti sui comportamenti da osservare per una corretta differenziazione dei rifiuti.

D'intesa con il Gestore, il Comune persegue l'obiettivo di incentivare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti con lo scopo di:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii., dal Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti e da ulteriori eventuali normative di settore.

Art. 3 - Definizioni

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, come previsto dall'art. 183 del d. lgs. 152/2006, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. rifiuto assimilato al rifiuto urbano: il rifiuto non pericoloso che proviene da locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione e che corrisponda ai requisiti di cui al successivo Titolo VI;
- c. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- d. detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- e. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

- f. gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui al d.l. 267/2000 e al d. lgs. 152/2006, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali;
- g. conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore;
- h. servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal Gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, a domicilio dell'utente, in modo ripetitivo, su chiamata o di tipo personalizzato, tramite contenitori o sacchi a perdere posti su suolo pubblico o, a seguito di apposita convenzione con il Gestore, all'interno di luoghi privati;
- i. servizio integrativo: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento/recupero dei rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- j. raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- k. raccolta differenziata: il raggruppamento dei rifiuti, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia, sia al momento della raccolta sia anche al momento del trattamento;
- l. differenziazione non conforme: raccolta dei rifiuti realizzata in difformità dal presente regolamento e dalle disposizioni normative vigenti;
- m. smaltimento: le operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- n. recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e in particolare le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

- o. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- p. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del d. lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, con le modalità previste dal d.lgs. 152/06;
- r. frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- s. frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- t. scarti vegetali: il rifiuto compostabile proveniente dalla manutenzione di aree verdi;
- u. beni durevoli: i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dal d. lgs. 152/06;
- v. rifiuti di imballaggio: i rifiuti costituiti da imballaggi primari o secondari e comunque da materiale di imballaggio, sempre destinato a raccolta differenziata;
- w. rifiuto sanitario assimilato al rifiuto urbano: il rifiuto, proveniente da una struttura sanitaria pubblica o privata riconosciuta, che può essere conferito al servizio di raccolta, ove necessario a seguito di specifici trattamenti.;
- x. sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i criteri, requisiti e condizioni previsti dal citato decreto;
- y. materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del D. Lgs. 152/2006;

- z. compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- aa. Piattaforma ecologica comunale: sito attrezzato, custodito e destinato all'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori;
- bb. spazzamento stradale: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia e al lavaggio delle aree pubbliche;

Per le restanti definizioni si fa rinvio al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Nel presente regolamento sono adottati i contenuti e le definizioni di cui al Titolo I - parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Come previsto dall'art. 184 del citato decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani**:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del d. lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

Sono **rifiuti speciali**:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti [pericolosi](*) che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali, [fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);](*)
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j. li veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti;
- l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.](*)

Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art. 5 - Rifiuti esclusi dall'applicazione del regolamento

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- gli scarichi idrici
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- le carogne, i liquami e i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.

Art. 6 - Competenze del Comune

I servizi vengono espletati dal Comune mediante procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria e comunque nelle forme che risulteranno più efficienti ed economiche. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Competono al Comune:

- il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti attribuiti al Gestore del servizio;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del d.lgs. 152/2006;
- i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

Compete alla Polizia Locale, a qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Competenze del Gestore

Il Gestore dei servizi di igiene urbana è tenuto a effettuare la sua attività con le

modalità stabilite dal presente regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio, dalla normativa nazionale, regionale e dai provvedimenti comunali vigenti. Il Gestore è tenuto a rispettare gli standard e le garanzie per l'utenza ai sensi della L.R. 26/2003 compresa l'adozione della Carta dei Servizi. Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità che restano in capo al Comune, l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce specifica competenza del Gestore.

In tal senso il Gestore, in collaborazione con il Comune:

- provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti;
- stabilisce la frequenza e gli orari delle operazioni di asporto dei rifiuti e di svuotamento dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, compatibilmente con la complessiva organizzazione dei servizi;
- promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo di mezzi operativi.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani è sancita con atto dell'Amministrazione comunale. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio e previo assenso dei competenti uffici comunali. Periodicamente, con frequenza almeno semestrale, il Gestore dovrà indire riunioni di coordinamento con il Comune con il fine di valutare eventuali criticità, analizzare i risultati, definire futuri obiettivi e mettere in atto eventuali ulteriori misure per l'ottimizzazione del servizio.

Art. 8 - Trasporto di rifiuti

Il trasporto dei rifiuti può essere effettuato esclusivamente da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, nei limiti e con modalità fissate dalle leggi in materia. In ogni caso gli automezzi utilizzati dovranno essere adeguati e autorizzati a effettuare tali operazioni, con caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione tali da assicurare la tutela igienico-sanitaria e ambientale. I veicoli del servizio di igiene

urbana devono osservare le norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, zone a traffico limitato, fermate e soste anche in zone soggette a divieto.

Art. 9 - Copertura dei costi dei servizi di igiene urbana

Ai sensi dell'art. 14 del D.L. 06/12/12 n. 201 coordinato con la Legge 22/12/12 n. 214 e s.m.i., per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 10 - Educazione e informazione agli utenti

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata il Comune, anche in collaborazione con il Gestore, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO II. RACCOLTA DEI RIFIUTI CON MODALITA' PORTA A PORTA

Art. 11 - Generalità

Costituendo attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati garantendo che la raccolta venga svolta su tutto il territorio comunale. Con motivata deliberazione della Giunta comunale il perimetro di intervento potrà essere modificato; ove le variazioni (sia di superficie comunale sia di numero di utenze) siano superiori alla percentuale indicata nel contratto di servizio e conseguano maggiori spese, dovranno essere variati i corrispettivi fissati con il Gestore.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate a ogni utenza in relazione alle quantità, alle tipologie dei rifiuti da gestire e alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio; tali modalità possono essere cambiate, dandone ampia pubblicità a tutte le utenze, qualora a giudizio del Gestore e del Comune fosse necessaria una riorganizzazione per garantire un servizio più efficiente e/o in osservanza di nuove disposizioni normative.

Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il miglior servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nell'eventuale convenzione stipulata.

Art. 12 - Finalità

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti stessi. I fini primari in base ai quali è organizzato il servizio sono:

- diminuire le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento tal quali;
- favorire la valorizzazione dei materiali riutilizzabili attraverso il loro recupero e trattamento;
- ridurre la pericolosità dei rifiuti non recuperabili assicurando maggior tutela della salute e dell'ambiente;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 13 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta è da intendersi come il ritiro di alcune tipologie di rifiuti presso i singoli civici o gruppi di edifici, secondo un programma che interessa tutte le utenze di ciascuna zona in giorni prefissati. Il calendario delle raccolte sarà predisposto dal Comune e dal Gestore per assicurare la massima efficienza del servizio. I servizi si svolgeranno dal lunedì al sabato; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti, comunicati stampa, etc. agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte. Tale comunicazione dovrà essere necessariamente inviata agli Amministratori di condominio almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dello spostamento del giorno.

Il servizio viene svolto sull'intero territorio comunale che comprende:

- strade e piazze classificate comunali;
- tratti urbani di strade statali e provinciali;
- strade vicinali classificate ad uso pubblico;
- strade soggette ad uso pubblico purché aperte in permanenza senza limitazioni di sorta;
- aree comunali a verde;
- rive dei corpi d'acqua superficiali.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata.

Art. 14 - Obblighi degli utenti

Gli utenti devono raccogliere in maniera differenziata le diverse frazioni di rifiuti e consegnarli distintamente al servizio pubblico secondo le modalità indicate nel presente regolamento o con eventuale specifico provvedimento comunale.

Gli utenti hanno l'obbligo di mettere i rifiuti in contenitori o sacchi idonei e accuratamente chiusi, conformemente alle disposizioni vigenti, riponendoli ordinatamente in luoghi di deposito a ciò destinati ed evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.

I sacchi e i contenitori dovranno essere portati dagli utenti sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente le proprie abitazioni o insediamento dopo le ore 22.00 del giorno precedente la specifica raccolta e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta. Tali modalità potranno essere oggetto di modifica, anche temporanea e/o limitata ad alcune zone/utenze del territorio, con apposito provvedimento. A svuotamento avvenuto, i contenitori dovranno essere riportati all'interno delle proprietà private nel più breve tempo possibile.

La manutenzione e pulizia dei contenitori per la raccolta differenziata è a carico degli utenti.

L'utente ha l'obbligo di esporre, limitatamente agli orari consentiti, in modo ben visibile all'esterno del proprio domicilio, i contenitori e i sacchi, chiusi, allineati ordinatamente e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi; i contenitori devono essere collocati in modo da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti. Gli utenti sono tenuti a conferire i materiali nel modo più adeguato per prevenire la dispersione di materiale a opera del vento o animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

In casi particolari il Comune ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività quali mercati e fiere o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Comune e del Gestore.

Art. 15 - Competenze degli amministratori di condominio

Gli amministratori pro-tempore di stabili ove siano ubicate sia utenze domestiche sia non domestiche o entrambe, nella loro qualità di rappresentanti degli stabili stessi, sono tenuti a:

- assicurarsi che il condominio sia costantemente dotato di tutte le strutture e attrezzature per effettuare una corretta raccolta differenziata, premurandosi di dotare l'area rifiuti di tutti gli opportuni contenitori e provvedendo all'immediata sostituzione di quelli che nel tempo dovessero rompersi o essere inutilizzabili o non più idonei alle disposizioni;
- garantire la corretta e costante comunicazione agli utenti dello stabile e a chi si occupa dei rifiuti ed esposizione degli stessi, attraverso circolari e affissioni negli spazi comuni (bacheche, portinerie, locali e aree rifiuti) delle modalità di differenziazione, giorni e orari di conferimento dei rifiuti sul suolo pubblico;
- vigilare affinché sia gli utenti sia le ditte addette alla pulizia/rotazione sacchi e/o l'eventuale portinaio rispettino i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico, accertandosi anche che dopo lo svuotamento i contenitori vengano ritirati all'interno delle proprietà private il prima possibile;
- assicurarsi che le aree antistanti l'accesso dell'edificio e i punti di conferimento sul suolo pubblico siano tenuti puliti a cura dello stabile stesso, a prescindere dai giorni di pulizia per la zona previsti dal servizio pubblico;

Il Comune procederà con controlli periodici in merito al rispetto di quanto sopra espresso ed eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzione pecuniaria a carico del condominio in base a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 16 - Divieti

In tutto il territorio comunale è vietato versare, depositare e disperdere su aree pubbliche e private a uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, natura e dimensione, sia solidi che liquidi, anche racchiusi in sacchetti o in recipienti.

E' vietata ogni forma di cernita, asportazione, sottrazione e recupero dei rifiuti

collocati su tutto il territorio comunale in aree pubbliche e private soggette a uso pubblico.

E' vietato abbandonare rifiuti impropri e ingombranti a fianco dei contenitori e/o nei cestini portarifiuti collocati sul territorio comunale.

E' vietato mettere nei sacchi e contenitori destinati alla raccolta differenziata:

- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati;
- rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (parti metalliche o di legno di grosse dimensioni ecc.);
- ceneri non completamente spente;
- oggetti acuminati o taglienti o con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato causare qualsiasi danneggiamento ai contenitori e ai loro componenti.

Gli utenti sono tenuti a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.

Art. 17 - Ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà private

Il personale addetto al servizio di ritiro dei rifiuti non può accedere nelle abitazioni e/o nelle aree private. L'utente che avesse necessità di usufruire del servizio all'interno della proprietà, dovrà fare apposita richiesta al Comune e al Gestore.

In ogni caso è necessario che:

- l'accesso alla proprietà sia possibile senza necessità di telecomandi o chiavi;
- la proprietà sia accessibile durante tutta la giornata;
- gli spazi siano adeguati per l'effettuazione del servizio e il transito dei mezzi.

Il Comune/Gestore provvederanno a effettuare un sopralluogo per verificare la fattibilità e forniranno il relativo parere. In caso favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l'utente e l'Amministrazione comunale/Gestore. Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti e i doveri delle singole parti, nonché le coperture assicurative necessarie per l'accesso dei mezzi di raccolta all'interno delle proprietà.

Art. 18 - Caratteristiche dei luoghi di raccolta dei rifiuti all'interno delle proprietà

Tutti i fabbricati devono disporre, all'interno della proprietà privata, di un luogo idoneo alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze, collocando un numero sufficiente di contenitori destinati alle diverse tipologie di materiali. Tale area deve essere conforme alle disposizioni del regolamento Locale di Igiene, in particolare all'art. 3.4.51.

Le aree di raccolta dei rifiuti potranno essere esterne o annesse al corpo di fabbrica e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- avere superficie adeguata a contenere almeno i rifiuti di tre giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per l 1,5 per abitante/giorno come indice minimo;
- a titolo esemplificativo, la superficie dell'area deve essere tale da permettere l'alloggiamento e l'agevole movimentazione di un contenitore per ciascuna tipologia di rifiuti ritirati con modalità porta a porta, ogni 8-10 utenze domestiche;
- essere sempre raggiungibili da tutti gli utenti per mezzo sia di scale che di ascensori;
- dovranno essere localizzate in punti tali da permettere l'agevole spostamento dei sacchi e dei contenitori dall'area rifiuti a bordo strada, senza che sia necessario fare ricorso ad ascensori o a rampe carraie di eccessiva pendenza;
- avere altezza minima interna di m 2 e una porta metallica a tenuta di m 0,9 x 1,8;
- avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
- essere ubicati a una distanza minima di m 10 dai locali di abitazione;
- essere muniti di idonei dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; detti locali possono essere annessi al corpo di fabbrica qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- devono avere una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio dell'area e dei contenitori;

- devono avere scarichi regolamentari, sifonati e allacciati alla pubblica fognatura per la raccolta e l'allontanamento delle acque reflue;
- dovranno essere periodicamente eseguiti interventi di disinfestazione;
- l'area e i contenitori per i rifiuti devono essere periodicamente e costantemente disinfettati e sanificati.

Art. 19 - Concessione in uso di aree pubbliche

Gli amministratori/proprietari di stabili già esistenti, localizzati in quartieri ad alta densità urbanistica o con particolari caratteristiche di viabilità, in mancanza di adeguate aree condominiali interne, possono richiedere al Comune la concessione in uso a titolo oneroso di aree pubbliche per il conferimento dei rifiuti prodotti. Ogni richiesta sarà valutata dal competenti uffici comunali e in caso di accoglimento, saranno impartite specifiche disposizioni in merito alle soluzioni costruttive e ai criteri architettonici per garantire la massima funzionalità del progetto.

Art. 20 - Canne di caduta

Le canne di caduta sono vietate ai sensi dell'art. 3.4.60 del regolamento Locale d'Igiene e dell'ordinanza Sindacale 63/2000. Nel caso in cui le canne di caduta ancora esistenti sul territorio costituiscano reale impedimento o compromettano i risultati delle raccolte differenziate, il Sindaco potrà emanare specifica ordinanza per la chiusura delle stesse.

Art. 21 - Raccolta porta a porta della frazione umida biodegradabile

Nella frazione umida biodegradabile devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

- scarti e avanzi di cibo sia cotti che crudi;
- modeste quantità di foglie, fiori o erba;
- fondi di tè, caffè, tisane e infusi
- carta assorbente da cucina e tovaglioli e fazzoletti di carta.

I materiali vanno messi in sacchetti biodegradabili (in mater-bi o di carta di tipo

alimentare) e riposti in appositi contenitori di colore marrone.

È vietato mettere nella frazione umida:

- cibi caldi e liquidi;
- gusci di cozze e vongole;
- farmaci;
- lettiere per animali;
- pannolini e assorbenti;

E' inoltre vietato utilizzare sacchetti di plastica o cellophane o comunque costituiti da materiali non biodegradabili. Per le utenze di ristorazione collettiva quali mense, tavole calde, pizzerie, ristoranti, gastronomie, self-services possono essere attivati servizi ad hoc con frequenza maggiore rispetto alle utenze domestiche.

Art. 22 - Raccolta porta a porta di plastica, lattine e tetrapak ("Multileggero")

Nel sacco giallo di polietilene devono essere raccolti:

- bottiglie, contenitori e flaconi in plastica vuoti;
- vasetti e vaschette in plastica e in polistirolo per alimenti;
- cellophane;
- lattine e scatolette in alluminio e banda stagnata;
- carta stagnola;
- tappi in metallo;
- contenitori in tetra-pak (es. per succhi di frutta o altre bevande);

Tali materiali devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e non devono contenere residui di cibi o bevande.

E' vietato mettere nel sacco giallo:

- i materiali sopra elencati qualora siano eccessivamente sporchi di cibo (in tal caso sciacquare brevemente);
- giocattoli in plastica;
- piatti, bicchieri e posate in plastica (non è un materiale riciclabile);
- vasi e sottovasi per piante;
- ciotole, scolapasta e e oggetti per la casa in genere;

- grandi imballaggi in polistirolo;
- custodie per cd, dvd e audiocassette;

Art. 23 - Raccolta porta a porta di carta e cartone

In questa frazione vanno raccolti:

- libri, giornali e riviste;
- quaderni e fogli di carta e cartoncino;
- scatole e imballi di carta e cartone;
- buste e biglietti;
- sacchetti di carta;

Non devono essere raccolti in questa frazione:

- carta plastificata o accoppiata con altri materiali;
- carta oleata;
- carta e cartone eccessivamente sporchi;

I materiali (soprattutto gli imballi di carta e cartone) devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e collocati:

- nell'apposito contenitore bianco;
- in sacchi di carta;
- in scatole di cartone (di ridotte dimensioni);
- legati in pacchi.

Art. 24 - Raccolta porta a porta del vetro

Negli appositi contenitori verdi devono essere raccolti:

- bottiglie in vetro;
- vasi e altri contenitori in vetro.

Non devono essere raccolti con questa frazione:

- i tappi degli oggetti elencati sopra;
- lattine e scatolette in metallo;
- vetri in lastre;

- specchi;
- lampadine e neon;
- oggetti e stoviglie in cristallo;
- oggetti in ceramica e porcellana.

E' vietato usare sacchetti di plastica per gettare il vetro nel bidone.

Art. 25 - Raccolta porta a porta della frazione secca

La frazione secca è da intendersi come residuale della raccolta differenziata; non devono essere raccolti rifiuti oggetto di altre raccolte specifiche, in particolare gli scarti di cibo o i rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere collocati in sacchi trasparenti di polietilene opportunamente chiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione di materiale.

Collocare in questa frazione:

- lettiere per animali;
- piatti, bicchieri e posate in plastica;
- carta sporca;
- pannolini e assorbenti;
- cd, dvd e audiocassette e loro custodie.

E' vietato l'uso di sacchi neri o comunque non trasparenti.

Art. 26 - Differenziazione non conforme

La differenziazione non conforme dei rifiuti sopra elencati si configura anche in uno solo dei seguenti casi:

- i rifiuti sono raccolti in sacchi e/o contenitori non idonei rispetto a quanto prescritto dal presente regolamento o da altre indicazioni del Comune/Gestore;
- a bordo strada sono depositati materiali non ritirati con modalità porta a porta;
- in una frazione sono inseriti materiali non consentiti in base al regolamento;
- in una frazione sono raccolti materiali oggetto di raccolta differenziata ma non opportunamente separati nelle categorie sopra elencate;
- i rifiuti sono esposti a bordo strada in giorni in cui non è prevista la raccolta;

- i sacchi e/o i contenitori sono esposti a bordo strada in orari non consentiti.

Al momento della raccolta gli operatori del servizio sono tenuti a controllare che la differenziazione del rifiuto sia effettuata in modo corretto; nel caso in cui ciò non avvenga, il rifiuto non verrà ritirato e verrà apposto l'adesivo recante la dicitura "non conforme". Tale inosservanza verrà comunicata agli uffici comunali per i successivi richiami e per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 27 - Compostaggio domestico

Il Comune promuove la pratica del compostaggio domestico quale metodo di riduzione dei rifiuti organici (frazione umida biodegradabile e scarti verdi) da avviare a trattamento. Per incentivare gli utenti che eseguono correttamente il compostaggio il Comune e il Gestore possono prevedere meccanismi di riduzione del corrispettivo dovuto per la copertura dei costi dei servizi di igiene ambientale. L'adesione è volontaria ed è prevista per quelle utenze dotate di un'area a verde in piena disponibilità. Il Comune organizza incontri formativi, fornisce l'apposito contenitore - la compostiera - e affianca gli utenti che aderiscono con monitoraggi e controlli periodici. In ogni caso la pratica del compostaggio deve sempre essere condotta in modo tale da non arrecare disagio dovuto a cattivi odori, al proliferare di animali indesiderati e al percolamento di liquami.

TITOLO III. RACCOLTA DEI RIFIUTI A DOMICILIO

Art. 28 - Generalità

La raccolta domiciliare dei rifiuti è un servizio dedicato ad alcune tipologie di materiali non raccolti con modalità porta a porta secondo il calendario settimanale prefissato. È un servizio effettuato con modalità e cadenza particolari, oppure previa prenotazione presso il Gestore, offerto alle utenze domestiche del territorio comunale e ad alcune categorie di utenze non domestiche.

Il Gestore e il Comune, qualora lo ritenessero opportuno per mantenere l'efficienza e l'economicità del servizio, possono riorganizzare le modalità operative in essere dandone opportuna pubblicità alle utenze coinvolte.

Art. 29 - Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti

Per le utenze domestiche è a disposizione il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti quali ad esempio materassi, divani, mobili, elettrodomestici... che dovranno essere ordinatamente accumulati a bordo strada davanti al proprio civico nel giorno e nell'orario indicato dal Gestore. Il massimo quantitativo conferibile è un metro cubo alla volta.

Art. 30 - Raccolta domiciliare degli scarti vegetali

Nel giorno e all'orario indicato dal Gestore è possibile far ritirare i residui da sfalcio dell'erba, patate, foglie, rami... per un quantitativo massimo di sette sacchi/fascine/contenitori. Il materiale dovrà essere raccolto in sacchi riutilizzabili o biodegradabili o, nel caso delle ramaglie, raccolto in fascine. È vietato raccogliere in questa frazione sassi o terra. Non si possono usare sacchi di plastica.

Art. 31 - Raccolta domiciliare degli oli vegetali

Per le utenze di ristorazione e per chi ne faccia specifica richiesta al Gestore, è

possibile usufruire della raccolta degli oli vegetali; tali liquidi dovranno essere esclusivamente di tipo alimentare, derivanti da cottura o conservazione degli alimenti, e dovranno essere raccolti nell'apposito contenitore indicato dal Gestore.

E' vietato:

- miscelare gli oli alimentari con oli o grassi diversi (ad es. quello dei veicoli a motore);
- gettare gli oli sul terreno, nei tombini stradali, nei lavandini e nei wc.

TITOLO IV. RACCOLTA DEI RIFIUTI MEDIANTE CONTENITORI SUL TERRITORIO

Art. 32 - Raccolta di pile

Sul territorio comunale sono installati appositi contenitori per la raccolta delle pile di uso domestico. I contenitori si trovano presso le scuole, le sedi comunali, i principali supermercati e in generale presso i punti vendita delle stesse; in tali luoghi i contenitori devono essere facilmente riconoscibili ed essere esposti in modo ben visibile da parte dei frequentatori. Nei contenitori devono essere conferite le pile:

- di tipo usa e getta;
- ricaricabili;
- singole;
- multiple unite a formare pacchi-batterie;
- alcaline e zinco-carbone (del tipo stilo, ministilo, torcia, mezzatorcia);
- piccole pile "a bottone" ad esempio quelle di orologi, calcolatrici, macchine fotografiche e apparecchi acustici;

È vietato disperdere tali rifiuti pericolosi nell'ambiente oppure gettarli insieme ad altre tipologie di rifiuti.

Art. 33 - Raccolta di toner e cartucce

Presso gli uffici comunali e le scuole sono presenti appositi contenitori dove collocare i toner e le cartucce di stampanti, fotocopiatrici e fax, rifiuti pericolosi che devono essere raccolti separatamente. Le aziende possono fare richiesta di posizionamento del contenitore presso la propria sede. È vietato introdurre le confezioni di cartone e cellophane o polistirolo e spargere la polvere e l'inchiostro nel contenitore.

Art. 34 - Raccolta di farmaci

Nelle farmacie del territorio comunale sono installati appositi contenitori nei quali collocare farmaci scaduti o inutilizzati quali:

- pastiglie;
- compresse;
- sciroppi;
- pomate;
- granulati;
- fiale;
- disinfettanti...
- termometri

I prodotti vanno lasciati nel blister, nella bustina, nel flacone/tubetto o nella fiala in modo tale da non disperdere il prodotto. Non introdurre la confezione esterna (scatola, generalmente in cartone) che va raccolta con la carta.

Art. 35 - Raccolta di telefoni cellulari

Presso le scuole e gli edifici pubblici sono collocati appositi contenitori dove è possibile introdurre telefoni cellulari che non si usano più. Possono essere gettati anche i carica-batteria ma non apparecchi di segreteria telefonica, telefoni fissi e cordless. Non introdurre le confezioni né altro materiale non consentito.

Art. 36 - Raccolta di abiti

Sul territorio comunale e presso le parrocchie sono presenti i contenitori per la raccolta di indumenti usati nei quali collocare capi d'abbigliamento, scarpe (appaiate), cinture, cappelli, borse e biancheria come asciugamani, lenzuola, tovaglie, tende.... I capi dovranno essere puliti, in buono stato e messi in sacchetti chiusi. È vietato introdurre:

- indumenti lacerati;
- capi sporchi o bagnati;
- scarpe rotte o con buchi;
- scarponi da sci;
- tappeti e materassi;
- stracci e strofinacci;
- ritagli e scarti di stoffa.

Art. 37 - Rifiuti particolari - rifiuti cimiteriali e sanitari

Per i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione si applicano le procedure previste per i rifiuti pericolosi, pertanto dovranno essere conferiti e smaltiti in impianti di termodistruzione autorizzati. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori secchi, ceri, corone... si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani provenienti da una struttura sanitaria pubblica o privata riconosciuta possono essere conferiti al servizio di raccolta, eventualmente a seguito di specifici trattamenti, applicando le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti urbani. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani, anche pericolosi, devono essere raccolti, depositati e smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in merito.

I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

TITOLO V. RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Art. 38 - Principi generali

La Piattaforma ecologica è un'area attrezzata e autorizzata ai sensi delle vigenti normative di settore, nella quale sono svolti il deposito preliminare (D15) e/o la messa in riserva (R13) di particolari frazioni di rifiuti urbani e assimilabili opportunamente suddivisi in categorie omogenee. I rifiuti raccolti in Piattaforma vengono ceduti a soggetti autorizzati per le successive operazioni di stoccaggio, recupero, riciclo o trattamento, secondo specifiche modalità per ciascuna frazione.

La gestione della Piattaforma, in regime di concessione, può essere affidata a soggetti privati, ad associazioni o cooperative sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Titolo si rimanda al testo delle vigenti norme tecniche emanate dal Gestore della Piattaforma ecologica.

Il Comune si riserva di modificare le modalità di effettuazione della raccolta differenziata all'interno della Piattaforma ecologica qualora vengano a mutare la convenienza o le esigenze tecniche e organizzative. Potrà essere effettuata la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

Art. 39 - Modalità di accesso

Alla Piattaforma ecologica possono accedere, a condizione che siano in regola con il pagamento del corrispettivo dovuto per la copertura dei costi dei servizi di igiene ambientale:

- i cittadini residenti;
- i proprietari di immobili presenti sul territorio comunale;
- le utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale limitatamente ai rifiuti assimilati
- altri eventuali utenti che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore.

Art. 40 - Rifiuti ammessi

I rifiuti che si possono portare in Piattaforma sono i rifiuti domestici e assimilati ai domestici che per qualità, quantità o dimensioni, non sono o non possono essere oggetto di raccolta con modalità porta a porta o a domicilio.

Nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Milano, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente regolamento, la Piattaforma ecologica accoglie le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti ingombranti (ad esempio mobili, materassi, divani, poltrone...);
- legname e manufatti in legno;
- ferro e materiali metallici;
- carta e cartone;
- vetro (vasi, contenitori e lastre);
- materiali derivanti da piccole demolizioni (macerie, piastrelle, sanitari, cemento...);
- plastica (contenitori, cellophane, polistirolo, cassette);
- indumenti, scarpe, borse, biancheria usati;
- scarti da manutenzione di aree a verde (erba, rami, foglie...);
- oli e grassi vegetali e animali derivanti da cottura e conservazione degli alimenti;
- oli lubrificanti di tipo minerale (olio per motori);
- cartucce e toner di stampanti, fax, fotocopiatrici;
- pile esaurite (usa e getta, ricaricabili, singole, in pacchi, alcaline, a “bottoni”...);
- accumulatori al piombo (batterie di auto e moto);
- farmaci scaduti o inutilizzati (pastiglie, compresse, pomate, fiale, sciroppi, disinfettanti, termometri...);
- prodotti tossici, nocivi e infiammabili (vernici, colle, diluenti, diserbanti, fitofarmaci...);
- grandi elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici...;
- piccoli elettrodomestici (frullatori, ferri da stiro, tostapane, asciugacapelli...);
- televisori, video, computer, stampanti, telefoni...;

- lampadine a incandescenza, a risparmio energetico, a led e neon;
- pneumatici di auto, moto e biciclette

Il Comune, in accordo col Gestore, con apposito atto potrà modificare tale elenco in base a eventuali nuove normative e/o per ottimizzare il servizio. Per ciascuna tipologia di materiale viene messo a disposizione un apposito contenitore indicato con chiara cartellonistica.

Art. 41 - Conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono conferiti alla Piattaforma a cura del Gestore in appositi cassoni o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte degli utenti.

Art. 42 - Obblighi degli utenti

Le utenze che accedono alla Piattaforma hanno l'obbligo di registrare il proprio ingresso mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento oppure, qualora previsto, utilizzando l'apposita tessera magnetica. Gli utenti devono trattenerli nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario a effettuare le operazioni di conferimento.

In tutta l'area vigono le regole del codice della strada e la velocità massima consentita è di 5 km/h. Le utenze sono obbligate a suddividere scrupolosamente i rifiuti per tipologia, ponendoli nei singoli contenitori dedicati a ciascun materiale. Durante tutta la permanenza nell'area si deve agire con la massima attenzione e scrupolo al fine di evitare qualsiasi pericolo per se stessi, per gli altri e per l'ambiente. Nel caso di conferimenti che necessitano di autocertificazione e/o di formulari di identificazione dei rifiuti (unicamente per le attività produttive), sarà richiesto di compilare i relativi moduli e/o formulari.

Gli utenti dovranno mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti del personale e segnalare al Comune/Gestore eventuali manchevolezze o irregolarità. Tutti gli utenti sono obbligati a seguire le istruzioni impartite dal personale presente in Piattaforma, che può vietare in qualsiasi momento il conferimento di materiali non

ammessi o non opportunamente differenziati e allontanare quegli utenti che non osservino le disposizioni vigenti o non rispettino le disposizioni a loro impartite.

Art. 43 - Obblighi del Gestore

Il personale presente in Piattaforma è tenuto a controllare e custodire l'area vigilando costantemente sugli accessi e sui conferimenti. In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura della Piattaforma negli orari prefissati;
- essere costantemente presente durante l'apertura della Piattaforma;
- verificare che alla Piattaforma accedano i soli soggetti aventi diritto, eventualmente richiedendo la presentazione di un documento di riconoscimento valido;
- accertarsi che i rifiuti conferiti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
- fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento;
- curare la pulizia dell'area e mantenervi l'ordine;
- evitare o ridurre al minimo i disagi dovuti a rumore, scarichi, odori e attuare tutto quanto possibile per garantire la protezione dell'ambiente e della salute;
- rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze della Piattaforma ecologica, immettendoli negli appositi contenitori presenti all'interno del Centro stesso;
- segnalare agli uffici comunali competenti l'eventuale presenza di rifiuti abbandonati nei pressi della Piattaforma ecologica che per tipologia non siano conferibili nei contenitori presenti all'interno del Centro stesso oppure conferibili esclusivamente mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature;
- effettuare tempestivi svuotamenti dei contenitori in modo che essi siano sempre accessibili e utilizzabili per il conferimento dei rifiuti;
- assicurare che i contenitori e in generale tutta l'area siano mantenuti in normali condizioni igienico-sanitarie, attraverso periodici lavaggi, disinfezioni e disinfestazioni;

- effettuare i controlli previsti per legge sugli impianti antincendio, elettrico, antifurto e sugli scarichi;
- curare che le asportazioni dei rifiuti si svolgano regolarmente secondo quanto stabilito nei contratti di servizio;
- controfirmare i formulari di identificazione dei rifiuti;
- tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti degli utenti;
- segnalare al Comune ogni eventuale anomalia che dovesse verificarsi nella conduzione della Piattaforma;
- comunicare al Comune, eventualmente chiedendo un immediato intervento della Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, eventuali comportamenti illeciti o pericolosi.

Art. 44 - Divieti

All'interno della Piattaforma ecologica è tassativamente vietato:

- conferire rifiuti che per quantità e/o qualità non sono ammessi;
- accedere al di fuori dagli orari e dei giorni di esercizio, tranne che per operazioni autorizzate dal Comune/Gestore;
- asportare materiali dai contenitori;
- effettuare la cernita e lo smontaggio di qualsiasi tipologia di rifiuto;
- scaricare i materiali all'esterno dei contenitori o abbandonarli all'esterno della Piattaforma;
- introdurre materiali in contenitori non dedicati a quella particolare tipologia;
- occultare, all'interno di altri materiali, tipologie di rifiuti non ammesse in Piattaforma;
- danneggiare, spostare, ribaltare, incendiare i contenitori;
- scrivere, verniciare e affiggere targhette adesive non autorizzate;
- creare pericolo per se stessi e per gli altri con comportamenti non idonei;
- intralciare l'accesso e il conferimento degli altri utenti o le attività dei mezzi operativi;

- accedere e trattenersi nelle zone non consentite;

Art. 45 - Orari di apertura

L'orario di apertura della Piattaforma è di norma stabilito dal Comune in accordo col Gestore in modo da favorire la più ampia affluenza; è possibile, per garantire una maggiore fruibilità del servizio, permettere l'accesso all'area alcuni giorni alle sole utenze domestiche e altri alle sole utenze non domestiche. Nell'organizzazione e nella scelta degli orari di apertura si cercherà di agevolare l'accesso serale e durante il fine settimana, anche con aperture di mezza giornata. Durante gli orari di chiusura al pubblico sarà possibile comunque l'accesso da parte delle ditte incaricate al trasporto dei rifiuti, del personale incaricato del servizio di igiene urbana e degli operatori dell'Amministrazione comunale. Gli orari potranno essere oggetto di modifica con apposito atto del Comune. In circostanze determinate da particolari esigenze di ordine tecnico, igienico e ambientale, il direttore tecnico della Piattaforma può temporaneamente autorizzarne l'apertura in giorni e orari diversi da quelli stabiliti.

TITOLO VI. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 46 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi (rif. All. D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006) che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali provenienti da locali e luoghi adibiti a:

- attività agricole e agro-industriali;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- uffici amministrativi e tecnici, pubblici e privati, magazzini, reparti di spedizione;
- locali accessori e mense;
- istituti scolastici, palestre;
- biblioteche, cinema, teatri, auditorium e simili.

In ogni caso, la gestione di tali rifiuti (raccolta, trattamento, smaltimento) non deve comportare pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Gestore. L'Amministrazione comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati relativa a determinati utenti comporti criteri diversi da quelli stabiliti, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e per i relativi utenti comporteranno tariffe proporzionali agli oneri che ne deriveranno.

Art. 47 - Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto al precedente articolo;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri tessuti e non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
- manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e

simili;

- nastri abrasivi;
- cavi e materiali elettrici in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Art. 48 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati agli urbani sono obbligate a osservare le norme contenute nel presente regolamento, differenziando scrupolosamente i rifiuti in base alle disposizioni vigenti e usando a tal fine diversi contenitori in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito.

L'utente è tenuto a informare gli uffici comunali o il Gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se trattasi di contenitori non di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi. Sarà onere dell'utente provvedere al lavaggio e alle ulteriori pulizie dei contenitori per evitare il crearsi di odori sgradevoli e inconvenienti igienici.

Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma uguali a quelle previste per le utenze domestiche. Il Gestore può disporre che il servizio di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dal servizio di raccolta effettuato per le altre utenze.

Il Gestore, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare

eventuali servizi aggiuntivi a pagamento mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 49 - Esclusione dall'assimilazione

Sono esclusi dai criteri di assimilazione i rifiuti e i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs 152/2006 nonché quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune quali, ad esempio, materiali:

- non aventi consistenza solida;
- che sottoposti a compattazione presentino eccessive quantità di percolati;
- fortemente maleodoranti;
- eccessivamente polverulenti;
- incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune. Inoltre sono esclusi dall'assimilazione i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione giornaliera (calcolando 360 giorni per anno) sia in quantità superiore a Kg 50 o metri cubi 0,5.

Art. 50 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere tali materiali separati dai rifiuti urbani e assimilati.

Gli oneri relativi a raccolta, trasporto e smaltimento di tali rifiuti sono a carico dei relativi produttori, che hanno l'obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché tali materiali siano gestiti nel rispetto delle norme in materia e affinché sia assicurata la protezione della salute e dell'ambiente. Qualora i rifiuti speciali non assimilati possono essere gestiti anche dal Gestore in virtù di specifiche autorizzazioni, i produttori possono stipulare apposite convenzioni con il Gestore per usufruire di particolari servizi di raccolta, trasporto e smaltimento.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi devono

essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006 sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione; inoltre devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti. Il deposito temporaneo di tali materiali dovrà essere separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione a eventuali trattamenti o interventi preventivi. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori e attrezzature.

E' tassativamente vietato il conferimento o l'occultamento di questi rifiuti nei contenitori/sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 51 - Rifiuti da veicoli a motore, rimorchi e simili

I rifiuti costituiti da carcasse e parti di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione a cura e spese del proprietario/detentore.

Art. 52 - Criteri qualitativi per l'assimilazione

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza creare ostacoli organizzativi e funzionali, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi;
- devono avere compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune e il Gestore del servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 53 - Criteri quantitativi per l'assimilazione

Si classificano come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd così come previsti dall'all. 1 del D.P.R. 158/99 e s.mi.i., deliberati annualmente dall'Amministrazione comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette alla parte variabile del corrispettivo stesso ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'articolo precedente, risultano prodotti in misura e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre la gestione di tali rifiuti deve essere compatibile anche per gli aspetti organizzativi e per quelli economico-finanziari, oltre che per il contratto di servizio stipulato con l'ente Gestore e per il piano finanziario (o analogo strumento) approvato dal Consiglio comunale.

Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente articolo e provenienti da attività agricole e agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su superfici inferiori ai 300 mq e soggette al corrispettivo.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

TITOLO VII. SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 54 - Generalità

I servizi di pulizia consistono nella rimozione di rifiuti, detriti, fogliame, terra... e di altri materiali di qualsiasi natura e provenienza dal territorio comunale e comprendono principalmente le seguenti operazioni:

- spazzamento meccanizzato, pulizia manuale e, ove possibile, lavaggio;
- pulizia e asportazione di rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private soggette a uso pubblico;
- svuotamento dei cestini portarifiuti;
- pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo;
- eventuali altri servizi definiti dal Comune.

La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento meccanizzato e manuale vengono stabilite in relazione alle necessità dell'utenza e alle tecnologie adottate per ogni singolo intervento, garantendo il rispetto dei principi generali di cui al presente regolamento.

Il servizio di spazzamento e lavaggio stradale interessa:

- le strade classificate comunali;
- le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade e le aree private comunque soggette a uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
 - le piazze e gli spazi pubblici pubblici e comunque soggetti a uso pubblico;

- i marciapiedi coperti e scoperti e le banchine stradali;
- le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, comprese le scarpate;
- i percorsi pedonali anche coperti e qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- le aiuole, i giardini e le aree a verde pubblico;
- le aree cimiteriali;
- i parcheggi.

Il Comune, in accordo col Gestore, può istituire divieti di sosta permanenti e/o temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie, piazze, parcheggi...

La pulizia delle superfici elencate dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriali. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici e normativi tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Art. 55 - Cestini portarifiuti

Il Comune, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizie delle aree pubbliche o di uso pubblico, mette a disposizione dei passanti appositi cestini per la raccolta di piccoli rifiuti quali ad esempio cartacce, contenitori per alimenti e bevande, mozziconi e pacchetti di sigarette, fazzolettini...

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici, assimilati, pericolosi, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

I gestori di pubblici esercizi con alto afflusso di clienti sono tenuti a collocare in prossimità dell'ingresso appositi contenitori mobili, con il fine di collaborare al mantenimento della pulizia del suolo pubblico.

Il Gestore provvederà a:

- svuotare i cestini portarifiuti e lo spazio sottostante e adiacente, provvedendo alla sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti;
- provvedere alla periodica pulizia e disinfezione dei contenitori;
- trasportare e conferire correttamente il materiale raccolto.

E' vietato danneggiare, manomettere, imbrattare, ribaltare o incendiare i cestini.

Art. 56 - Aree occupate da mercati

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche dei mercati non ordinari, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno e attorno al proprio punto vendita. Tali soggetti hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività in maniera scrupolosa e conforme alle disposizioni vigenti, collocandoli in sacchi e contenitori idonei oppure impilandoli in modo tale che al termine delle attività quotidiane l'area sia perfettamente pulita.

E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Prima, durante e dopo il termine delle operazioni di vendita è espressamente vietato disperdere qualsiasi liquido o solido nelle aiuole, nelle aree verdi, sulla pavimentazione o nei tombini. E' anche vietato disperdere polveri, sale, frammenti di cibo o altri residui derivanti dalla manipolazione dei prodotti.

Le aree in concessione sono soggette a pagamento di apposito corrispettivo. Il servizio pubblico provvede alla periodica disinfezione delle aree mercato e alla pulizia e/o lavaggio della pavimentazione presente.

Art. 57 - Aree occupate da feste popolari, spettacoli viaggianti e altre manifestazioni

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, fiere, feste popolari, giostre, luna park e simili devono essere mantenute pulite a cura degli occupanti, sia durante sia al termine dell'utilizzo. Gli occupanti hanno l'obbligo di suddividere i rifiuti prodotti secondo le regole della raccolta differenziata, utilizzando sacchi e contenitori idonei,

anche prendendo accordi con il Comune e il Gestore per le modalità di conferimento e di ritiro. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e indicare le aree che si intendono utilizzare. I soggetti sono tenuti a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

In ogni caso le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato, senza alcun danneggiamento agli arredi, alla vegetazione e alle strutture presenti.

È vietato abbandonare rifiuti non conformi quali materiali ingombranti, pericolosi o comunque non raccolti con modalità porta a porta. È vietato utilizzare i cestini portarifiuti per collocare materiali derivanti dalla propria attività. È vietato sversare liquami sulle aree a verde o nei tombini.

Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni anche mediante incameramento di eventuali cauzioni precedentemente versate.

Art. 58 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o a uso pubblico, quali bar, gelaterie, alberghi, trattorie, pizzerie, ristoranti... devono provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata e di quelle adiacenti, indipendentemente dalla cadenza con cui il servizio pubblico effettua la pulizia della rispettiva via o piazza. I gestori di esercizi pubblici che pur non occupando suolo pubblico o a uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio (ad esempio vendita di pizza al taglio, gelaterie, chioschi, ricevitorie...), sono tenuti alla pulizia quotidiana degli spazi prospicienti il locale in cui viene svolta l'attività.

In entrambi i casi sopra citati, i gestori sono obbligati a differenziare e conferire i rifiuti prodotti dall'attività e dai suoi frequentatori con le stesse modalità previste dal

presente regolamento.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve in nessun caso impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti sulle aree in questione spingendoli all'esterno delle aree in uso ed è anche vietato utilizzare i cestini pubblici per conferire cartacce, contenitori per bibite, avanzi di cibo prodotti dai frequentatori di tali esercizi pubblici durante la loro permanenza nei locali.

Art. 59 - Aree a verde pubblico

Il Comune provvede alla manutenzione e alla pulizia delle aree verdi pubbliche per mantenerle in buono stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale. Il Comune, anche mediante impresa abilitata, provvede a effettuare periodici interventi di taglio dell'erba, di potatura e spollonatura delle essenze, di rimozione di alberi e arbusti morti e di pulizia dei tornelli. Il Gestore dei servizi di igiene urbana interviene con calendario prefissato per rimuovere rifiuti giacenti all'interno delle aree e per svuotare i cestini portarifiuti. I fruitori di dette aree sono obbligati a utilizzare gli appositi contenitori per gettare cartacce, contenitori per bibite, avanzi di cibo... evitando di abbandonare materiali al di fuori dei cestini o di lasciarli sui prati e viali. Per i conduttori di cani è obbligatorio attenersi a quanto indicato all'articolo seguente. E' vietato danneggiare, manomettere, imbrattare, rimuovere o deturpare i prati, le aiuole, le fioriere, gli alberi, gli arbusti, le siepi e qualsiasi arredo quali panchine, cestini, staccionate, fontanelle, giochi e quant'altro presente nell'area. È vietato accedere in parchi e giardini durante l'orario di chiusura e accedere con mezzi motorizzati. È vietato disturbare la quiete pubblica e creare pericoli per l'incolumità propria e altrui, accendere fuochi, campeggiare e installare strutture fisse o mobili che non siano preventivamente autorizzate dal Comune. Per tutto quanto non espressamente indicato in questo articolo si rimanda alle disposizioni del vigente regolamento comunale del verde.

Art. 60 - Obblighi dei conduttori di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute a evitare che gli animali sporchino a terra con le proprie feci. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali domestici provvedere immediatamente alla rimozione degli escrementi solidi dal suolo pubblico, utilizzando appositi dispositivi o sacchetti da gettare ben chiusi nei cestini portarifiuti. Gli stessi obblighi di raccolta delle deiezioni canine valgono nelle aree a verde e nelle aree dedicate ai cani.

Art. 61 - Terreni non edificati

Tutti i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private o di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti e ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari o comunque chi abbia disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, oppure di edifici o parti di essi, manufatti e strutture in disuso, non può lasciare l'area in stato di abbandono ma deve periodicamente intervenire affinché detti spazi siano costantemente puliti e liberi da materiali, anche se abbandonati da terzi. A tale scopo i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee a evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza. Gli obblighi comprendono anche periodiche operazioni di sfalcio delle erbe infestanti e di disinfestazione di animali dannosi quali topi, scarafaggi, zanzare...

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e le condizioni dell'area diventassero causa di degrado e precarietà igienica, il Comune ed eventuali altri Enti competenti intimeranno ai soggetti interessati di provvedere. In caso di inadempienza gli Enti possono disporre affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 62 - Cantieri su aree pubbliche

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla

manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o a uso pubblico è tenuto a mantenerla giornalmente e a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Lo stesso vale per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo; chi effettua queste attività è tenuto alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere mediante interventi di pulizia giornalieri e al termine delle attività. I responsabili dei cantieri dovranno anche assicurarsi che, prima di uscire dall'area, vengano lavate le ruote a tutti i mezzi per prevenire l'imbrattamento del suolo pubblico con terra, fango, ghiaia, polvere e detriti vari.

E' vietato conferire rifiuti speciali (macerie, residui di cemento, barattoli di vernice, solventi...) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 63 - Carico, scarico e trasporto merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali occupando un'area pubblica o a uso pubblico, a operazioni ultimate deve provvedere alla pulizia della superficie da ogni rifiuto o materiale giacente. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso.

Art. 64 - Rifiuti abbandonati sul suolo pubblico

In caso di presenza di scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rimuovere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento. In caso tale soggetto non provveda entro i termini impartiti, il Gestore del servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia direttamente o mediante impresa privata, a spese dei soggetti inadempienti.

In caso di impossibilità a identificare il responsabile il Gestore provvederà secondo le previsioni del contratto per i servizi di igiene urbana.

Art. 65 - Affissione manifesti e graffiti

Chi effettua operazioni autorizzate di affissione e deaffissione di manifesti di qualsiasi dimensione e materiale, che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, a operazioni ultimate deve provvedere alla pulizia dell'area e della superficie medesima. In caso d'inosservanza la pulizia sarà effettuata dal Comune o dal Gestore, con addebito delle spese nei confronti dei responsabili inadempienti per il recupero delle costi sostenuti per il servizio prestato.

È vietato appendere volantini, manifesti, locandine, fogli, pubblicità e attaccare adesivi, disegnare graffiti e scrivere frasi sugli edifici pubblici e parti di essi (muri, cancellate, vetrate...), sugli arredi quali pali, panchine, gazebo, giochi, cestini... e sulle pensiline dei mezzi pubblici; chiunque venga colto a violare tali disposizioni verrà sanzionato in base al vigente regolamento e sarà possibile intimare a tale soggetto il ripristino dei luoghi. In caso tali azioni vengano effettuate da ignoti, il Gestore provvederà secondo le previsioni del contratto per i servizi di igiene urbana.

Art. 66 - Altri servizi di pulizia

Pulizia fontanelle

Il servizio di igiene urbana provvede a mantenere puliti e eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle fontanelle pubbliche con particolari interventi periodici finalizzati a mantenere liberi gli scarichi.

Pulizia di caditoie, bocche di lupo e pozzetti

Il Comune o il Gestore provvedono, con interventi periodici, alla disostruzione di pozzetti, griglie, caditoie e bocche di lupo al fine di mantenere i manufatti liberi da ogni rifiuto o materiale tale da poter impedire il convogliamento delle acque meteoriche.

Estirpazione e diserbo di erbe infestanti

Mediante interventi di estirpazione, diserbo chimico e/o meccanico, il Comune assicura

l'asportazione di erbe infestanti e polloni dal sedime di marciapiedi, vie e piazze del territorio. L'uso di diserbanti e prodotti chimici in generale è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

Altri servizi

Compete al Gestore del servizio di igiene urbana, sulla base di specifiche indicazioni del Comune, l'esecuzione dei seguenti interventi:

- pulizia periodica di portici pubblici o privati a uso pubblico;
- pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidenti, fatto salvo il recupero delle spese imputabili ai responsabili;
- asportazione di carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto di servizio e di quelle eventualmente impartite dall'ASL;
- rimozione delle deiezioni canine;
- altri eventuali servizi individuati dal Comune.

Art. 67 - Sgombero neve

Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune provvede a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- rimozione e sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- spargimento di sostanze idonee qualora, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

In caso di nevicata con persistenza di neve e/o ghiaccio sul suolo, gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, in un'ottica di collaborazione, hanno facoltà di provvedere allo spalamento della neve e rimozione del ghiaccio dai marciapiedi, dal fronte degli stabili ed eventualmente al suolo stradale qualora manchi il marciapiede.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche. Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm è consigliabile che i proprietari/utilizzatori di automobili, se possibile, rimuovano le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e le sistemino in parcheggi, garage, box o cortili, anche in deroga a eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari possono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve da parte dei mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

TITOLO VIII. CONTROLLI E SANZIONI

Art. 68 - Divieti

Oltre ai divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente regolamento, si precisa che è vietato:

- gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche, private soggette a uso pubblico, canali, corsi e specchi d'acqua, cigli stradali, argini, sponde e fossati di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti;
- effettuare la cernita e il rovistamento dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori sia siti sul suolo pubblico in attesa dello svuotamento da parte del pubblico servizio, sia in Piattaforma;
- incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica oppure introdurre nei contenitori/sacchi materiali accesi, non completamente spenti o tali da costituire pericolo o causare danni;
- introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- conferire al servizio pubblico rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta nonché occultare rifiuti non consentiti insieme ai rifiuti urbani;
- smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari; in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- gettare sul suolo cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti, compreso lo svuotamento di posaceneri;
- usare sacchi e contenitori di colore e formato diversi da quelli stabiliti dal Comune e/o dal Gestore;
- conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- collocare rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori,

- a eccezione di quanto eventualmente previsto dalle modalità di raccolta vigenti;
- esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti o contenitori dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti per il servizio di raccolta.

Art. 69 - Controllo e vigilanza

La Polizia Locale, il personale di vigilanza dell'ARPA e della Provincia, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, il personale del Servizio Tecnico-Ecologia e altri organismi e autorità competenti in materia assicurano la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte degli utenti del pubblico servizio. Detti soggetti, unitamente al personale del servizio di igiene urbana, sono altresì tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

Art. 70 - Procedimento sanzionatorio

Fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, della L.R. 90/1983, del d.lgs. 267/00 e del d.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, obbliga i soggetti responsabili a provvedere direttamente, disponendo il ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro a totale carico dei soggetti responsabili. In caso di inottemperanza a quanto ordinato entro i termini prefissati, il Comune procederà a comunicare l'illecito alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81 chi con un'azione od omissione violi più disposizioni del presente regolamento o commetta più violazioni della stessa disposizione,

soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 71 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente regolamento e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta comunale. Il compito di applicare le sanzioni di cui al presente articolo spetta al personale di Polizia Locale. Le violazioni riguardano il mancato rispetto delle disposizioni riferite alla raccolta porta a porta, alla raccolta a domicilio, alla Piattaforma ecologica, alle raccolte mediante contenitori sul territorio, ai servizi di pulizia e a tutto quanto contenuto nel presente regolamento. Gli importi si intendono relativi a ciascuna singola violazione e vengono applicati per ogni singola difformità rilevata.

- **da € 50,00 a € 225,00**

- mancato utilizzo di contenitori/sacchi o utilizzo di contenitori/sacchi non conformi alle disposizioni;
- posizionamento di contenitori/sacchi in maniera disordinata o tale da arrecare disagio o intralcio;
- mancata pulizia e disinfezione dei contenitori e dei luoghi di conferimento;
- mancato o scorretto utilizzo, con conseguente imbrattamento del suolo pubblico, dei cestini portarifiuti;
- mancata raccolta delle deiezioni canine;
- effettuazione di cernita, asportazione, sottrazione, smontaggio e recupero dei rifiuti;
- danneggiamento, imbrattamento, manomissione, rottura di contenitori e loro componenti (per ciascun oggetto danneggiato);

- **da € 50,00 a € 300,00**

- mancata, scorretta o parziale differenziazione dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi;

- inserimento o occultamento di rifiuti pericolosi, speciali o comunque non consentiti nei contenitori/sacchi per la raccolta porta a porta o a domicilio;
- esposizione di rifiuti in giorni e orari non consentiti (per ciascun giorno in cui ciò si dovesse verificare), sia per la raccolta porta a porta sia per quella domiciliare;
- causa volontaria di intralcio o ritardo all'opera degli addetti al servizio;
- affissione di volantini, manifesti, locandine, fogli, pubblicità, adesivi senza autorizzazione o in luoghi non idonei;
- imbrattamento di edifici o parti di essi, pensiline dei mezzi pubblici e di qualsiasi arredo con graffiti e scritte varie;
- **da € 65,00 a € 500,00**
 - mancata pulizia delle aree date in uso per mercati, fiere, spettacoli viaggianti e simili;
 - durante fiere, mercati e simili, dispersione e sversamento di liquidi alimentari, sali, polveri o scarti di cibo su aiuole, aree verdi, pavimentazioni, strade, marciapiedi tombini, griglie o bocche lupo;
 - mancata pulizia del suolo antistante gli esercizi pubblici o delle aree esterne;
 - mancata pulizia del suolo a seguito di carico, scarico e trasporto merci o in caso di opere edili e stradali;
 - danneggiamento, manomissione, imbrattamento, rimozione o deturpamento di qualsiasi arredo quali panchine, cestini, staccionate, giochi, fontanelle e ogni quant'altro presente nell'area;
- **da € 75,00 a € 500,00**
 - abbandono, incuria o mancata manutenzione, con conseguente precarietà igienica, di aree inedificate o edifici in disuso;
 - versamento, deposito o dispersione sul suolo pubblico di rifiuti di qualsiasi genere, natura e dimensione, sia solidi che liquidi, anche racchiusi in sacchetti o in recipienti;
 - abbandono di rifiuti impropri e ingombranti sul suolo pubblico;
 - utilizzo di spazi interni o esterni non idonei adibiti ad area raccolta rifiuti o a isola ecologica in modo tale da causare condizioni di degrado o precarietà igienico sanitaria;

Per le violazioni non espressamente contemplate al presente articolo, il Comune si riserva di valutare ciascun ulteriore caso in base alla gravità dell'inosservanza e alla recidività del soggetto inadempiente.

TITOLO IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 - Osservanza di altri regolamenti

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si applicano le norme di cui al d. lgs. 152/2006 e s.m.i., la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

Art. 73 - Modifiche al regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno, dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati, e attraverso ordinanze o provvedimenti per quanto riguarda specifiche modalità di erogazione del servizio.

Tutte le modifiche operative che saranno apportate al presente regolamento saranno recepite con atti di Giunta comunale. Rimangono invariate le competenze del Consiglio comunale riguardo a modifiche sostanziali al presente regolamento.

Il regolamento potrà essere modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future disposizioni e/o norme provinciali, regionali e nazionali in materia.

Art. 74 - Abrogazioni ed entrata in vigore del regolamento

Con il presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia di igiene urbana, in particolare il "regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le raccolte differenziate" approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 11/05/2000 nonché tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente regolamento che entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.